



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 02.10.2015 n. 200

SETTORE IX - URBANISTICA

AREA URBANISTICA

U.O. Bellezze Naturali e Vigilanza

Oggetto: Comune di Serra San Quirico – Recupero e valorizzazione delle praterie secondarie montane riconducibili agli abitat prioritari 6210 e 6220 in nei Comuni di Serra San Quirico, Fabriano, Genga e Arcevia – Autorizzazione paesaggistica semplificata – Art. 4 DPR 09/07/2010 n. 139.

Destinatari

- Settore III Bilancio, Politiche Comunitarie, Cultura, Turismo, Sociale
- Settore IX Urbanistica

Ancona, 02.10.2015

Il Dirigente *ad interim* del Settore
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 5789 del 29/07/2015, pervenuta in data 03/08/2015 e registrata al ns. prot. n. 104741 del 04/08/2015 con la quale il Comune di Serra San Quirico ha trasmesso per conto della Comunità Montana Esino Frasassi l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 09/07/2010 n. 139, relativamente alle opere di recupero e valorizzazione delle praterie secondarie montane riconducibili agli abitat prioritari 6210 e 6220 nei Comuni di Serra San Quirico, Fabriano, Genga e Arcevia;

- la nota prot. n. 107598 del 11/08/2015 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune e al richiedente l'avvio del procedimento, che si doveva concludere entro il 02/10/2015;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 108000 del 11/08/2015, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Urbanistica del Settore IX, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004:

“Sono stati esaminati gli elaborati sotto elencati, relativi ai lavori in oggetto:

- 1) Nota trasmissione prot. n. 5789 del 29/07/2015 (ns. prot. n. 104741 del 04/08/2015);
- 2) Domanda di autorizzazione, prot. n.3076 del 01/07/2015, con dichiarazioni ed asseverazioni di rito, datate 02/07/2015;
- 3) Relazione paesaggistica;
- 4) Relazione tecnica, datata maggio 2015;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Planimetria Generale, on identificazione aree intervento.

Considerato che:

- l'intervento ricade in una zona soggetta a:

- Parco Gola della Rossa e di Frasassi;
- Legge 431/85 – Boschi e foreste
- SIC e ZPS;

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda i lavori di ripulitura dalle erbe ed arbusti infestanti di alcune zone delle pendici del Monte Murano e di Monte Pietroso, di Vallemontagnana e Castelletta, identificate come praterie secondarie. I lavori prevedono inoltre l'abbattimento selettivo di alcuni individui del genere *Pinus*, che sono avulsivi dal tipico contesto della macchia boscata dell'appennino. La superficie dell'intervento è di circa 129,24 Ha per il primo anno e di 153,72 Ha per il secondo anno;

Valutato che i lavori mirano alla conservazione delle praterie secondarie del Monte Murano, Monte Pietroso e Monte della Sporta, quindi al mantenimento dei prati liberi dalle infestanti e dalle piante;

Dato atto che i lavori si inseriscono nel progetto per il recupero e la valorizzazione della biodiversità del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi;

Verificato che l'intervento è compatibile con la tutela della montagna e del paesaggio caratterizzato da boschi e praterie di notevole valore;

Ritenuti gli interventi consoni con il paesaggio montano ed i mezzi meccanici da utilizzare idonei alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, anche in relazione ai periodi di svolgimento delle operazioni;

Dato atto che la presente autorizzazione esula dalla verifica del regime proprietario delle aree oggetto di intervento, rimandando alla Comunità Montana richiedente lo svolgimento di tale compito;

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la realizzazione delle opere in progetto, da eseguire sulle aree libere da bosco, identificate come praterie secondarie sulle pendici del Monte Murano, Monte Pietroso, Monte della Sporta, Vallemontagnana e Castelletta, siano compatibili con i vincoli esistenti sulla zona, considerato che l'intervento non altera la percezione visiva del paesaggio ed è in armonia con il contesto montano.

Si informa che:

- dovrà essere rispettata la fascia di protezione di margine del mantello boschivo;
- eventuali individui isolati, appartenenti a specie protette, presenti sul prato dovranno essere possibilmente salvaguardati.”;



DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 108211 del 12/08/2015 la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Serra San Quirico, al fine di ottenere il parere di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 139/2010;

- avendo la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ricevuto la relazione di cui sopra in data 14/08/2015, il parere vincolante doveva essere reso entro il 08/09/2015 (25 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 4, comma 6, D.P.R. n. 139/2010);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 139/2010, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta Relazione Istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Comunità Montana Esino Frasassi nei Comuni di Serra San Quirico, Fabriano, Genga e Arcevia, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'Art. 4 "Semplificazioni procedurali" del D.P.R. n. 139 del 09/07/2010;

- l'Art. 146 "Autorizzazione paesaggistica" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni spettanti alla Giunta provinciale n. 90 del 02/04/2014, ad oggetto "Modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente e conseguente rivisitazione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

- il Decreto della Presidente n. 2 del 13/10/2014 ad oggetto "Ing. Massimo Sbriscia - proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato" con il quale vengono prorogati, fino al 31/10/2016, gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato -conferiti all'Ing. Massimo Sbriscia ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con atti nn. 34/2013 e 12/2014- e, tra gli altri, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IX Urbanistica;

DETERMINA

I. Di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 09/07/2010 n. 139, l'autorizzazione paesaggistica, relativamente alle opere di recupero e valorizzazione delle praterie secondarie montane riconducibili agli abitat prioritari 6210 e 6220, proposte dalla Comunità Montana Esino Frasassi nei Comuni di Serra San Quirico, Fabriano, Genga e Arcevia, secondo l'istanza trasmessa con nota prot. n. 5789 del 29/07/2015, pervenuta in data 03/08/2015 e registrata al ns. prot. n. 104741 del 04/08/2015, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere rispettata la fascia di protezione di margine del mantello boschivo;
- eventuali individui isolati, appartenenti a specie protette presenti sul prato,



dovranno essere possibilmente salvaguardati.

- II. Di dare atto che l'autorizzazione è immediatamente efficace ed è valida cinque anni (art. 4, comma 11 del D.P.R. n. 139/2010).
- III. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche di Ancona, Piazza Senato n. 15 – 60121 Ancona, all'Ente Parco Gola della Rossa e di Frasassi, al Comune di Serra San Quirico e al richiedente.
- IV. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”*
- V. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- VI. Di dare atto che il Comune di Serra San Quirico, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Urbanistica del Settore IX.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- 11.04.03.581

Ancona, 02.10.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dell'Area Urbanistica

(Dott. Arch. Sergio Bugatti)

IL Dirigente *ad interim* del Settore

(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

MP/mb
Determinazione_11.04.03.581
28/09/15